

Legge di Stabilità: ecco le novità per i pubblici esercizi

img7503-9caf72fb

Il 1° gennaio u.s. è entrata in vigore la Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015). Con questa legge, che è andata a sostituire quella che conoscevamo come Manovra Finanziaria, si definiscono le più significative disposizioni in materia economico-finanziaria del Paese per l'anno di riferimento. Tra i quasi mille commi (sono 999!) di cui è composto l'unico articolo della Legge, ve ne sono alcuni di interesse per la categoria dei pubblici esercizi che è interessante andare ad esaminare.

OBBLIGO DI POS[img7508](#)

Il comma 900 della legge citata estende l'obbligo per i soggetti che effettuano attività di vendita di beni e prestazione di servizi (inclusi quindi anche tutti i pubblici esercizi) di accettare i pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito (vale a dire il bancomat), tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Viene inoltre prevista l'emanazione entro il 1° febbraio p.v. di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico col fine di promuovere l'utilizzo delle "carte elettroniche" per il pagamento, in particolare per i pagamenti di importo modesto, fino a 5 euro (ora il limite è di 30 euro), di dare attuazione in Italia del Regolamento UE n. 751/2015, che ha posto dei tetti massimi alle "commissioni interbancarie", nonché di introdurre le sanzioni amministrative pecuniarie (tuttora inesistenti) per il mancato rispetto della normativa.

[img7530](#)**LIMITE ALL'UTILIZZO DEI CONTANTI**

Con il comma 898 viene innalzato il limite al divieto di trasferimento di denaro contante (che prima era fissato a 1.000 euro) fino a 3.000 euro. Pertanto, dal 1° gennaio 2016 è possibile accettare in pagamento denaro contante fino alla somma di 2.999,99 euro, al fine di rimanere nella soglia dei tremila. La precedente soglia di mille euro è stata mantenuta solo nel caso di servizio di rimessa di denaro (i cosiddetti "money transfer").

CANONE RAI[img7510](#)

Come noto, il canone Rai relativo agli abbonamenti domestici è stato ridotto a 100 euro e sarà addebitato nella bolletta elettrica della residenza anagrafica, a partire dal prossimo luglio (commi 152-153). Per gli abbonamenti relativi alle attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, ecc.) invece, la legge di Stabilità per il 2016 nulla ha innovato circa l'importo e le modalità di pagamento del canone speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall'ambito familiare. Pertanto, la modalità di versamento rimane invariata con il consueto invio del bollettino postale alle imprese da parte della Rai prima della scadenza.

IRAP

[img7525](#) Il comma 73 estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME[img7515](#)

La Legge di Stabilità per il 2016 interviene anche sulle concessione demaniali, con il comma 484 vengono infatti sospesi fino al 30 settembre 2016, in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, relativi a contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione, però, non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati conseguentemente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

[img7520](#)**AUMENTO PREU**

Il comma 918 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la misura del PREU (prelievo erariale unico) sugli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (le c.d. Newslot, gli unici apparecchi da gioco installabili in un pubblico esercizio) è fissata in misura pari al 17,5% dell'ammontare delle somme giocate e la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.